

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

(Nominata con D.P.G.R.T. n. 105 del 25/06/2025)

N° 94 del 10/04/2026

Oggetto: Approvazione del “Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche per lavori, servizi e forniture previsti dall’art. 45 del D. Lgs. 36/2023”	
Struttura Proponente:	Direzione Amministrativa
Responsabile del procedimento:	Dr.ssa Barbara Giacomantonio
Estensore:	Dr.ssa Barbara Giacomantonio
Allegati n. 1	Regolamento

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 10/04/2026

Pubblicato a norma di Legge il 10/04/2026

Inviato al Collegio Sindacale il 10/04/2026

LA DIRETTRICE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 25/06/2025

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 40 e 40 bis in materia di contrattazione collettiva integrativa
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Visto l’art. 45 del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023, Codice dei Contratti Pubblici, recante la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, ed in particolare il comma 2, che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinino apposite risorse finanziarie alle attività tecniche svolte dal proprio personale;

Visto altresì il D. Lgs. 209 del 31 dicembre 2024, recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici, che ha, tra l’altro, modificato la disciplina di cui al citato articolo 45;

Rilevato che il regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche costituisce strumento attuativo della normativa richiamata ai punti precedenti, nonché espressione dei principi di risultato e della fiducia, ed è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne dell’ente e al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture;

Considerato che si rende necessario disciplinare, nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Istituto, i criteri e le modalità di attribuzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, in coerenza con il quadro normativo vigente;

Tenuto conto che il testo del “*Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche per lavori, servizi e forniture previsti dall’art. 45 del D. Lgs. 36/2023*” è stato oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali della dirigenza sanitaria in data 16 marzo 2026 e con la RSU e con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza PTA in data 17 marzo 2026;

Dato atto che sono pervenute osservazioni da parte della RSE e della Fedir alle quali l’istituto ha fornito riscontro;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del “*Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche per lavori, servizi e forniture previsti dall’art. 45 del D. Lgs. 36/2023*” – Allegato A) al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, assicurando una disciplina coerente con il quadro normativo di riferimento;

Considerato altresì opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di garantire la tempestiva operatività del regolamento e la piena applicazione della disciplina in materia di incentivi per le funzioni tecniche;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione della Direttrice Amministrativa e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che espressamente si richiama:

1. **Di approvare** il “*Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche per lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023*”, allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa trattandosi di atto di natura regolamentare e organizzativa;
3. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile per i motivi esposti nella premessa;
4. **Di trasmettere altresì** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005, contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Roberto Gusinu

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Antonella Valeri

LA DIRETTRICE GENERALE
Dr.ssa Simona Dei

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato A) *Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche per lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023*

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

- ▶ A tutte le strutture dell'ISPRO

REGOLAMENTO PER LA CORRESPENSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. Gli incentivi, correlati al principio del risultato e della fiducia, mirano a valorizzare le professionalità interne dell'ente anche in funzione di ridurre il ricorso a professionalità esterne e a premiare competenze e responsabilità, legate inscindibilmente allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche non riconducibili al solo profilo professionale tecnico.
3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata pertanto a incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte degli affidamenti di lavori, servizi e forniture nei tempi previsti dal progetto.

Art. 2 - Soggetti Destinatari

1. Sono soggetti interessati all'applicazione del presente Regolamento:
 - a) il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art. 3
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lett. a), di volta in volta individuati nell'atto con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, a qualsiasi profilo appartengano (come definiti dai CCNL vigenti) in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti e attività che caratterizzano la funzione stessa;
2. Ai sensi dell'articolo 45 comma 4 ultimo periodo del D. Lgs. 36/2023 l'incentivo è corrisposto al personale di qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività della retribuzione. L'Istituto è tenuto a trasmettere al Collegio Sindacale le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.
3. Il presente regolamento si applica anche agli incarichi conferiti da questo Istituto ai dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche che abbiano svolto prestazioni incentivabili secondo il presente regolamento, qualora vi sia un previo accordo con l'amministrazione titolare del rapporto di impiego e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi - esclusioni

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi si intendono quelle attività individuate dall'allegato I.10 del Codice dei Contratti Pubblici cui fa rinvio l'articolo 45 comma 2 del Codice stesso, ovvero:
 - programmazione della spesa per investimenti;

- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).
- coordinamento dei flussi informativi.

2. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) le attività svolte dai componenti delle commissioni giudicatrici;
- b) le attività inerenti allo svolgimento delle consultazioni preliminari di mercato di cui agli artt. 77 e 78 del Codice;
- c) le attività di amministrazione diretta.

3. Non sono incentivabili le attività/funzioni tecniche riferite a:

- a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'articolo 56;
- b) contratti di forniture e servizi che non rivestono carattere di complessità;
- c) gli affidamenti a società in house.

Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. Con il primo atto di avvio del procedimento finalizzato alla stipula di un contratto pubblico di lavori, servizi o forniture è nominato un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura.

2. Il conferimento delle funzioni/attività che legittimano la corresponsione delle somme di cui al presente regolamento è effettuata unitamente alla nomina del RUP o, successivamente, con lettera d'incarico del Dirigente competente su proposta del RUP stesso e previa intesa coi Dirigenti delle Strutture cui afferisce il personale coinvolto.

3. Nella scelta si deve comunque tenere conto della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale, dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali e della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi.

4. L'atto di nomina di cui al precedente comma 2 deve riportare espressamente le funzioni/attività che i singoli dipendenti individuati sono chiamati a svolgere, nonché il relativo cronoprogramma a seconda del contratto di riferimento.

5. Il dirigente che ha effettuato la nomina può, su iniziativa del Responsabile del Progetto e con atto motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento e attribuirli ad altro personale. Con il medesimo provvedimento, su proposta del Responsabile del Progetto, il dirigente competente stabilisce la quota eventualmente da assegnare per le attività già espletate sino al momento della revoca o della modifica, nonché le attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo di lavoro.

6. I dipendenti incaricati ai sensi del presente articolo assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti, dei subprocedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo tra i soggetti incaricati per ciascuna procedura deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione assegnata e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi allegati I e II, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 – Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti che svolgono funzioni/attività incentivabili possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente fatto salvo il limite in materia di servizi e forniture previste ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento.

3. Per trattamento complessivo annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

4. È previsto un incremento ulteriore del 15% rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto.

Art. 6 – Ripartizione ed erogazione delle somme

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono ripartiti come segue:

- a. Per un ammontare pari all' 80% al personale indicato all'articolo 2 che svolge le funzioni tecniche per le attività indicate all'articolo 3.
- b. Per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - All'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa,

nonché l'efficientamento informatico con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- Per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- Per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- Per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale in conformità all'articolo 45 comma 7 lett. c) del Codice.

2. La quota di cui alla precedente lett. b) è incrementata da:

- Quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente;
- Quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente competente.
- Quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

3. Qualora, in tutto o in parte:

- le attività tecniche non siano state svolte dal personale interno,
- ovvero non sia possibile procedere alla relativa attribuzione per mancanza dei presupposti previsti dalla normativa o dal presente regolamento,
- ovvero residuino quote non distribuibili a seguito dell'applicazione dei limiti individuali o di altre disposizioni vigenti,

le relative somme confluiscono nella quota di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo.

Art. 7 – Incentivo – disposizioni comuni

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono a carico delle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento di funzioni tecniche di cui al comma 1 è predisposta una somma, non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, compreso il costo delle opzioni di proroga e/o rinnovo del contratto, se previste esplicitamente nei documenti di gara iniziali senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, nonché comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali e del contributo fiscale IRAP a carico dell'Istituto. A tali fini, il quadro economico dell'intervento deve contenere anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e del presente regolamento.

3. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

4. Le varianti di cui all'articolo 120 comma 1 lett. c) del Codice dei Contratti contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e una previsione di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme calcolate rispetto a quello originale. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

5. Nel caso di adesione a Centrale di Committenza, l'importo non superiore al 2% di cui sopra è calcolato sul valore del contratto attuativo.

6. In caso di procedura divisa per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

7. In caso di Accordi Quadro, il compenso incentivante si calcola sull'importo dell'affidamento di ciascun contratto attuativo.

Art. 8 – Incentivo per i lavori – Tabella A

1. La percentuale massima della misura incentivante, pari al 2%, è così graduata:

Tab. A

Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice)	2%
Oltre la soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice)	1,5%

Art. 9 – Incentivi per servizi e forniture – Tabella B

1. La percentuale massima della misura incentivante, pari al 2%, è così graduata:

Tab. B

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00	1,5%

2. Le attività oggetto di incentivazione nei contratti di servizi e forniture sono quelle in cui, per la specificità e complessità dell'oggetto dell'affidamento sia nominato un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, ai sensi dell'articolo 114 comma 8 del Codice.

3. Ai sensi dell'articolo 114 comma 8 del Codice il Direttore dell'Esecuzione è diverso dal RUP nei contratti di servizi e forniture di particolare importanza per qualità o importo delle prestazioni secondo quanto indicato dall'Allegato II.14 del Codice.

4 L'articolo 32 commi 2 e 3 dell'Allegato II.14 prevede che sono considerati di particolare importanza i servizi e le forniture di importo superiore a 500.000 euro e i servizi e le forniture che, indipendentemente dall'importo, hanno ad oggetto interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto

riguarda la loro funzionalità e servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. Inoltre possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i servizi ivi espressamente indicati e le forniture che presentano le medesime caratteristiche.

5. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento / assemblaggio del bene in cantiera /area attività interessata, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella relativa all'attività prevalente ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 - Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- Competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- Tipologia di incarichi svolti dai dipendenti in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- Complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle I e II allegate al presente regolamento, le cui aliquote costituiscono limiti massimi inderogabili.

Art. 11 – Verifica delle attività svolte – erogazione delle somme ed eventuali riduzioni/esclusioni

1. L'incentivo è corrisposto subordinatamente all'accertamento e attestazione - da parte del dirigente competente - dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dai dipendenti.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le funzioni tecniche relative ai singoli interventi/acquisizioni siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti. L'accertamento ed attestazione delle specifiche attività svolte dal dipendente saranno eseguiti tenuto conto di apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

3. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore dei Lavori e Direttori Operativi, Direttore dell'Esecuzione e Direttori Operativi) compete alla figura principale attestare al Dirigente competente il ruolo e il livello di partecipazione svolto da ciascun soggetto assegnato alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire.

4. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

5. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

6. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per le funzioni / attività in cui si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o all'incremento ingiustificato del costo che l'errore ha determinato, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità

del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni e/o all'entità degli incrementi ingiustificati dei costi previsti nel quadro economico di progetto, come indicati nella tabella che segue.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
<i>Tempi di esecuzione</i>	Entro il 20% dei termini programmati	10%
	Entro il 40% dei termini programmati	30%
	Oltre il 40% dei termini programmati	50%
<i>Costi di realizzazione</i>	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Entro il 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

7. Nel caso di cui al comma 6, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente competente, su proposta del RUP, contesta al dipendente per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte da quest'ultimo, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Art. 12 – Contabilizzazione e liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza.

2. Ai fini della quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire tra i soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il dirigente competente accerta e attesta, anche in relazione a quanto riferito dal Responsabile del Progetto, entro il 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento, sulle attività incentivabili svolte. La proposta di liquidazione delle competenze completa dell'accertamento e attestazione, dovrà avvenire entro il 28/2 dell'anno successivo a quello di riferimento o comunque entro eventuali termini precedenti previsti per le rendicontazioni degli interventi secondo la specifica normative europee, statali e regionali:

a. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, progettazione, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione delle procedure di gara e controllo, nonché per le attività del RUP e degli altri incaricati sino alla fase dell'affidamento, il dirigente competente dà atto dell'avvenuta attività conclusa entro il 31.01 dell'anno successivo a quello di riferimento, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività per l'assunzione della determinazione di liquidazione.

b. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di esecuzione di contratti a durata annuale o pluriennale, di collaudo, di certificazione, di regolare esecuzione e di verifica di conformità finali:

b.1 il RUP o il dirigente competente documenta lo stato di avanzamento o lo stato finale di lavoro/servizio, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

b.2 il dirigente competente predispose la liquidazione sulla base della documentazione di cui al punto precedente, comprensiva di scheda controfirmata dal dipendente interessato;

c. la determinazione della liquidazione degli incentivi è adottata dal Direttore Amministrativo unitamente all'attestazione fornita dal dirigente competente delle attività assegnate e di quelle espletate, di eventuali ritardi nei tempi e/o di eventuali aumenti di costi previsti imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività.

3. Gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, secondo il principio di competenza, indicando le somme da corrispondere per l'anno di riferimento.

Art. 13 – Procedure bandite dalla Centrale di Committenza e Attività di committenza delegata/ausiliaria

1. Quando l'ISPRO aderisce a uno strumento di acquisto o di negoziazione attraverso la formalizzazione di un contratto attuativo (a titolo esemplificativo Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri istituti) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore, può corrispondere a questi ultimi, previa stipula di apposita convenzione, la quota parte dell'incentivo nella misura massima del 25% delle risorse destinate agli incentivi ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

Art. 14 – Regime speciale per i contratti di servizi e forniture gestiti con il supporto di ESTAR (o altra centrale di committenza) o esclusivamente da ESTAR (o altra centrale di committenza) in favore di ISPRO

1. Nel caso di gare espletate da Estar o altra centrale di committenza con stipula di Accordi Quadro si prende a riferimento l'importo di ogni singolo contratto attuativo ovvero l'importo ordinato per ogni singola fornitura/servizio. Nel caso in cui Estar espleti la procedura di gara con relativo affidamento di un servizio o fornitura, si prende a riferimento l'importo posto a base di gara.

2. Con riferimento alle gare svolte da Estar (o altra centrale di committenza) come centrale acquisti o come centrale di committenza per conto delle Aziende Sanitarie che gestiscono i relativi rapporti contrattuali nella fase di esecuzione (anche avvalendosi, laddove previsto, delle funzioni delegate ad ESTAR), considerato che la remunerazione delle operazioni proprie delle centrali di committenza (procedura di gara e relativo controllo) non può essere superiore al 25% della quota massima indicata dal presente regolamento B, ISPRO prevede di attribuire

0,4% per l'incentivazione delle attività connesse alla gara

1,6% per l'incentivazione delle attività connesse alla fase esecutiva

3. La quota destinata a Estar (o altra centrale di committenza) deve essere comprensiva delle due componenti -incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20% e sarà portata in detrazione di quella spettante al personale di ISPRO le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

4. Per gli appalti di servizi e forniture di cui al presente articolo, gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno dal personale incaricato delle prestazioni di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo complessivo per competenze, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico di ISPRO, pari ad € 13.000,00.

Art. 15 – Applicazione e rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture avviate successivamente al 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché nei relativi quadri economici siano state previste le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche.
3. Per i contratti di lavori, servizi o forniture di durata pluriennale già in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti limitatamente alle attività svolte successivamente alla predetta data, con esclusione delle attività già svolte nelle annualità precedenti, purché nei relativi quadri economici dell'affidamento sia stata prevista la copertura delle risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche.
4. Qualora intervengano modifiche o integrazioni normative relative alle disposizioni del presente regolamento, lo stesso dovrà intendersi modificato o integrato conformemente alle suddette disposizioni, fatta salva la necessità di specifici interventi richiesti dalla legislazione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 nonché alle disposizioni normative vigenti.

TABELLA A)

**Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per
SERVIZI E FORNITURE**

FUNZIONI/ATTIVITÀ TECNICHE	Percentuale
A) Programmazione dell'acquisto	2%
A1) Responsabile della programmazione	1%
A2) Collaboratori	1%
B) Responsabile Unico di Progetto	30%
B1) RUP	22%
B2) Collaboratori tecnico-amministrativi	8%
C) Progetto	20%
D) Predisposizione dei documenti di gara	13%
D1) Responsabile di procedimento per la fase di affidamento	5%
D2) Collaboratori gara	6%
D3) Collaboratori Contratti	2%
E) Direzione Esecuzione	30%
E1) Direttore Esecuzione	25%
E2) Collaboratori del Direttore dell'Esecuzione	5%
F) Verifica di conformità	5%
TOTALE	100%

TABELLA B)

**Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per
LAVORI**

FUNZIONI/ATTIVITÀ TECNICHE	Percentuale
A) Programmazione dell'intervento	2%
A1) Responsabile della programmazione	1%
A2) Collaboratori	1%
B) Responsabile Unico di Progetto	35%
B1) RUP	25%
B2) Collaboratori tecnico-amministrativi	10%

C) Attività di progettazione	18%
C1) Documento delle alternative progettuali e/o documento indirizzo progettazione	4%
C2) Progetto fattibilità tecnica ed economica	5 %
C3) Progetto esecutivo	7%
C4) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
D) Verifica del progetto ai fini della validazione	5%
E) Predisposizione dei documenti di gara	9%
E1) Responsabile di procedimento per la fase di affidamento	4%
E2) Collaboratori gara	2,5%
E3) Collaboratori Contratti	2,5%
F) Direzione Lavori	24%
F1) Direttore Lavori	16%
F2) Ufficio Direzione Lavori	4%
F3) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	4%
G) Collaudo	7%
G1) CRE o collaudo tecnico-amministrativo	7%
TOTALE	100%